Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 aprile 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **166**.

Trasformazione del fine statutario dell'Istituto del Divino Redentore e fusione di istituzioni in unico ente denominato « Istituti educativi », in Bergamo.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla trasformazione del fine statutario dell'Istituto del Divino Redentore e alla fusione di esso con l'Orfanotrofio maschile dei Poveri di San Martino, l'Orfanotrofio femminile del Conventino e del Soccorso, in Bergamo, nonchè l'asilo infantile Emilio Costanzo Piazzoni, della frazione di Castel Cerreto del comune di Treviglio, in un unico ente denominato « Istituti educativi » di Bergamo, di cui viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della XII Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi della XII Giornata del francobollo;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della XII Giornata del francobollo, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: nero; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, riproduce un treno postale lanciato in piena velocità. Esso è composto da un locomotore del tipo più veloce in dotazione alle ferrovie dello Stato, il 444, che traina tutte vetture postali. In alto a sinistra è posta la parola « ITALIA », con sotto l'indicazione del valore, « 25 »; alla base, e per tutta la lunghezza del francobollo, è riprodotta la leggenda « XII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1971
Registro n. 18 Poste e telecom., foglio n. 126

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Iscrizione nel registro delle varietà di viti di ventinove vitigni portainnesti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale istituisce, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 11 l'iscrizione delle varietà di viti nell'anzidetto registro è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che le varietà siano sufficientemente omogenee e stabili;

Viste le proposte fatte dagli Assessorati dell'agricoltura delle regioni autonome a statuto speciale nonchè dagli ispettorati agrari compartimentali ed altri per la iscrizione di ventinove varietà di vitigni portainnesti;

Sentito il parere della commissione ministeriale incaricata dell'esame e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle varietà di viti nel registro nazionale;

Decreta:

I seguenti vitigni portainnesti sono iscritti nel registro delle varietà di viti istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:

1) Riparia gloire (Rip. gloire de Montpellier)
2) Du Lot (Rup. du Lot)
3) 3309 C. (Rip. × Rup. 3309 Couderc)
4) 101.14 (Rip. × Rup. 101.14 Mill. de Gr.)
5) Schwarzmann (Rip. × Rup. Schwarzmann)
6) 420 A (Berl. × Rip. 420 A Mill. de Gr.)
7) 157.11 C. (Berl. × Rip. 157.11 Couderc)
8) 161.49 (Berl. × Rip. 161.49 Couderc)
9) 34 E.M. (Berl. × Rip. Ecole Montpellier)
10) Kober 5 BB (Berl. × Rip. Kober 5 BB)
11) 125 AA (Berl. × Rip. Kober 125 AA)
12) Teleki 5 C (Berl. × Rip. Teleki 5 C)
13) 8 B Ferrari (Berl. × Rip. Teleki 8 B Selez. Ferrari)
14) S.O.4. (Berl. × Rip. Selez. Oppenheim n. 4)
15) Cosmo 2 (Berl. × Rip. Cosmo 2)
16) Cosmo 10 (Berl. × Rip. Cosmo 10)
17) 225 Ru (Berl. × Rip. 225 Ruggeri)
18) 57 R (Berl. × Rip. 57 Richter)
19) 110 R (Berl. × Rip. 110 Richter)
20) 140 Ru (Berl. × Rip. 140 Ruggeri)
21) 775 P (Berl. × Rip. 775 Paulsen)
22) 779 P (Berl. × Rip. 779 Paulsen)
23) 1103 P (Berl. × Rip. 1103 Paulsen)
24) 1447 P (Berl. × Rip. 1447 Paulsen)
25) 17.37 (Berl. × Rip. 17.37)
26) 41 B (Chass. × Berl. 41 B Mill. de Gr.)
27) 106.8 (Rip. - Cord. - Rup. 106.8 Mill. de Gr.)
28) Golia (Cast. 15.612 × Rup. du Lot. 1.37 Pirovano)
29) 1045 P. (Berl. × (Aram. × Rup. Ganz. 1) 1045 Paulsen)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada denominata « strada di allaccio della zona industriale di Porto Torres alla strada statale n. 131 Carlo Felice ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda del consorzio per il nucleo industriale di Sassari in data 21 settembre 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada di circonvallazione di Porto Torres sulla provinciale Porto Torres-Stintino della lunghezza di km. 2;

Visto il parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 10 aprile 1970, n. 6503;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Sassari in data 1° ottobre 1970, n. 8286;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del consorzio per il nucleo industriale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada del consorzio denominata « strada di allaccio della zona industriale di Porto Torres alla strada statale n. 131 Carlo Felice », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

Al consorzio per il nucleo industriale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere sul fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzerra nei tratti normali, strisce amancate (continua e discontinua), in corrispondenza di curve dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli impianti per il collegamento telefonico in ponte radio Catania-Palermo interessante il comune di Calascibetta e autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni ed a costituire servitù e limitazioni, necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965, che dichiarava, fra l'altro, di pubblica utilità i lavori e le opere interessanti il collegamento in ponte radio Catania-Palermo;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che si è reso necessario, per ragioni tecniche, una modifica del tracciato che prevede la costruzione di una stazione ripetitrice in comune di Calascibetta in sostituzione di quella prevista in comune di Enna località M. Salvo;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla direzione centrale impianti reparto IV ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici riguardanti la costruzione di una stazione ripetitrice in Calascibetta;

Visto il verbale della 346ª adunanza tenuta il 28 novembre 1968 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel programma di sviluppo e potenziamento della R.T.N. in ponte radio, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Catania-Palermo interessante il comune di Calascibetta.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro: BOSCO

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto;

Visti il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426; il secondo elenco sup-

pletivo approvato con regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083 e il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col succitato regio decreto 13 aprile 1902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, concernente l'approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1033, col quale è stato approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1969, n. 1164, col quale è stato pubblicato lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1969, n. 254, col quale è stato pubblicato lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'ottavo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di detto elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fosso Bellavista	Fosso Zanca	Massa Marittima	Dalle origini allo sbocco. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
2	Fosso Massa Vecchia	Fiume Pecora	Id.	Id.
3	Fosso del Chiarini	Id.	Id.	Id.
4	Fosso delle Bruscoline	Fosso Giardino	Id.	Id.
5	Sorgente Monte Cusciani	Torrente Carsia	Id.	Dalle origini allo sbocco.
6	Sorgente Fonte al Carpino	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente dell'Inferno	Gora delle Ferriere o Canale Valpiana	Massa Marittima e Follonica	Id.
8	Controfosse sinistra e destra del Canale Allacciante di Scarlino	Mare Tirreno	Scarlino	Id.
9	Fosso Valle dell'Orto	Fiume Pecora	Follonica e Scarlino	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
10	Canale Allacciante in destra Fiume Bruna	Mare Tirreno	Castiglione della Pescaia	Dalle origini allo sbocco.
11	Fossi Crocine e dei Vaccai	Fosso Pozzolino	Gavorrano	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
12	N. 4 pozzi denominati « Olmini » (Foglio n. 252, particella n. 37 e foglio n. 253, particelle n. 1, 23, 24)	Acque sotterranee	Roccastrada	Tutta la portata emungibile.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
13	Sorgente e Fosso alle Vene	Torrente Lanzo	Roccastrada	Dalle origini allo sbocco.
14	Sorgente Fonte Pietrito (o Pietretino)	Torrente Bay	Id.	Id.
15	Fosso delle Carpinelle	Fosso Fogna	Civitella Paganico	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
16	Fosso Ruchella	Fiume Ombrone	Id.	Id.
17	Fosso Rotaio	Id.	Id.	Id.
18	Fosso Malvolti	Id.	Id.	Id.
19	Fosso Bellaria o della Fonte e Fosso delle Case Maggiori	Torrente Farma	Id.	Id.
20	Sorgente Santa Genoveffa	Torrente Gretano	Id.	Dalle origini allo sbocco.
21	Fosso Beccarello	Fiume Bruna	Roccastrada e Grosseto	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
22	Sorgente Caldanelle	Canale Molla	Grosseto	Dalle origini allo sbocco.
23	Canale S. Rocco	Id.	Id.	Id.
24	Fosso di Bagno Roselle	Id.	Id.	Id.
25	Canale Nuovo di Barbaruta	Canale Molla (o Canale Unico)	Id.	Id.
26	Canale Scolo Acquisti	Id.	Id.	Id.
27	Canale Fossa Pisana	Id.	Id.	Id.
28	Canale Acque Basse	Id.	Id.	Id.
29	Fosso Montalcino	Id.	Id.	Id.
30	Fosso Diaccialone	Canale Molla (o Canale Unico)	Id.	Id.
31	Sorgente Poggetti	Fosso Pesciatino	Id.	Id.
32	Canale Allacciante Salica d'Ombrone (o in destra Fiume Ombrone)	Fiume Ombrone	Id.	Id.
33	Fosso Salcino	Id.	Id.	Id.
34	Fosso Marruchetone.	Canale Allacciante Salica d'Ombrone	Id.	Id.
35	Fosso Acquaviva	Fosso La Valle	Id.	Id.
36	Fosso del Bagnolo	Fosso Salica	Id.	Id.
37	Fosso del Pontoncino o Cetille	Id.	Id.	Id.
38	Fosso Piscina Statua	Canale Essicatore d'Alberese	Id.	Id.
39	Fossi Ambruscaia e Acquaviva	Fosso Bagnolo	Cinigiano	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
40	Sorgente Pozzo Camone	Fosso Ribusieri	Id.	Id.
41	Fosso Zerbino	Fosso della Cortilla	Id.	Id.
42	Sorgente Santa Margherita	Fosso Vallanzo	Id.	Dalle origini allo sbocco.
43	Sorgente Capo Vetra	Fosso Vetra	Seggiano	Id.
44	Sorgente Sambuchino	Id.	Id.	Id.
45	Sorgente Canaletta	Fosso Bugnano	Id.	Id.
46	Sorgente Flamini	Id.	Id.	Id.
47	Fosso Quattro Cerri	Fosso dei Cani	Casteldelpiano	Id.
48	Sorgente Monistaldo	Id.	Id.	Id.
49	Sorgenti Fonte Murata, Fonte Bulletta e Fosso della Concia	Torrente Ente	Id.	Id.
50	Sorgente Fonte dei Trogoli	Torrente Bulimacola	Arcidosso	Id.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
51	Fosso Pontoncello	Torrente Zancona	Arcidosso	Dalle origini allo sbocco.
52	Sorgente La Cava	Fosso Corona	Id.	Id.
53	Sorgente Monte Calvo	Fiume Fiora	S. Fiora	Id.
54	Sorgente Pieve Vecchia	Id.	Id.	Id.
55	Sorgente Fonte del Saragio	Fosso Putrido (o Putito)	Id.	Id.
56	Sorgente Poggio Carradolo	Id.	Id.	Id.
57	Sorgente Fonte Pasquino	Fosso La Canala	Castell'Azzara	Id.
58	Sorgente Concianese	Id.	Id.	Id.
59	Sorgente Pian di Cuccio	Fiume Albegna	Roccalbegna	Id.
60	Sorgente Cipolla	Torrente Stridolone	Sorano	Id.
61	Sorgente Fontanella	Id.	Id.	Id.
62	Sorgente Fonte del Boccone (o del Roccone)	Id.	Id.	Id.
63	Fosso del Giorgetto	Fosso Lorentino	Id.	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
64	Sorgente Fonte dell'Orticaia	Fosso dell'Orticaia	Id.	Dalle origini allo sbocco.
65	Sorgente Fonte di Montignanetto e Fosso Barcatoio	Fiume Lente	Id.	Id.
66	Sorgente Paglieto	Rio Maggiore	Pitigliano	Id.
67	Sorgenti Radicino e Peschiere	Fosso dell'Asinarco	Roccalbegna e Manciano	Id.
68	Fosso Sgrillozzo	Fosso Sgrilla	Manciano	Id.
69	Sorgente del Cannettaccio	Fosso Tafone	Id.	Id.
70	Gorello del Molino (o del Bagno)	Fosso della Stellata	Id.	Dal limite della concessione perpetua alla Società Bagni di Saturnia fino allo sbocco. Acque di scarico e reflue della sorgente termale « Bagni di Saturnia » in concessione perpetua alla Società Bagni di Saturnia.
71	Fosso Trogolo	Fiume Albegna	Id.	Dalle origini allo sbocco.
72	Fosso Cavallini	Fosso Mozzapiedi	Scansano	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
73	Sorgenti Aione e Gaggioli Alti	Fosso Patrignone	Scansano e Magliano in Toscana	Dalle origini allo sbocco.
74	Sorgenti Fontaccia e Fosso Trogolo	Id.	Magliano in Toscana	Id.
75	Fosso Albegnaccia	Fiume Albegna	Magliano in Toscana e Orbetello	Id.
76	Fosso Magione	Id.	Id.	Id.
77	Controfosse destra e sinistra del Fiume Albegna	Id.	Id.	Id.
78	Fosso del Pontoncino e della Migliarina	Fiume Osa	Id.	Id. Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso.
79	Sorgente Mortellone e Valle Lunga	Mare Tirreno	Monte Argentario	Dalle origini allo sbocco.
80	Sorgente Ficona	Fosso della Scaroncia	Capalbio	Id.
81	Sorgenti Stregone - Doganella - Mortella (o Mulinaccio)	Fosso Melone	Id.	Id.
82	Sorgente Piana	Mare Tirreno	Isola del Giglio	Id.
83	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
84	Fosso delle Cannelle	Id.	Id.	Id.

(3734)

Visto, *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.
Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 9 dicembre 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1969 e 24 febbraio 1970 con i quali si è provveduto alla sostituzione di membri nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Belluno, Forlì e Pordenone;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Ancona:

Sabbatini Ennio in sostituzione di Giorgi Valeriano, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Pierangeli Luigi in sostituzione di Mariotti Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Bugaro Ermanno in sostituzione di Colucci Dino, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Traverso Rinaldo in sostituzione di Casciotti Raffaele, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Belluno:

Padovan Guido in sostituzione di Brino Rolando, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Bergamo:

Marengoni Bruno in sostituzione di Pluderi Giovanni, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Forlì:

Bulbi Cleandro in sostituzione di Tuppolano Lanfranco, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di L'Aquila:

Meschini Antonio in sostituzione di Panella Savino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Pordenone:

Piva Pietro in sostituzione di Aldrighetti Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Magnino Roberto in sostituzione di Petracco Piergiovanni, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Magris Valentino in sostituzione di Riberti Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Segat Pietro, in sostituzione di La Grassa Michele, dimissionario, in rappresentanza del lavoratori del settore dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del Consorzio elettrico di Ziano di Fiemme - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ziano di Fiemme.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 696171 del 22 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti dell'impresa del Consorzio elettrico di Ziano di Fiemme - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ziano di Fiemme (Trento);

Vista la nota in data 3 luglio 1970, con la quale l'impresa suddetta ha reso noto che, a partire dal 4 novembre 1966, ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale data distribuisce esclusivamente energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato - Sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività della impresa è incompatibile con la riserva attribuita allo Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa del Consorzio elettrico di Ziano di Fiemme - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ziano di Fiemme (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio elettrico di Ziano di Fiemme - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ziano di Fiemme (Trento), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effettivi previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al Consorzio elettrico di Ziano di Fiemme - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ziano di Fiemme (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1971

(3878) *Il Ministro*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Disposizioni sugli esami di maturità d'arte applicata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e della commissione di esperti di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge 14 settembre 1970, n. 692;

Decreta:

Art. 1.

A conclusione degli studi svolti nei corsi biennali di sperimentazione presso gli istituti d'arte, previsti dal quinto comma dell'art. 1 della legge 14 settembre 1970, n. 692, si sostiene un esame di maturità d'arte applicata. L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in una unica sessione annuale secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono sostenere gli esami di maturità coloro che abbiano frequentato l'ultimo anno dei corsi sperimentali e siano dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Per gli alunni di cui al precedente comma lo scrutinio finale è inteso a presentare il candidato alla commissione degli esami di maturità e consiste nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito nelle singole materie di studio dell'ultima classe e di un giudizio complessivo che inquadri attitudini, interessi e capacità culturali e artistiche, tenuto conto altresì della precedente carriera scolastica.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso.

Agli alunni viene comunicata la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Art. 3.

Agli esami di maturità d'arte applicata sono altresì ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico nonchè coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio;

I candidati di cui al precedente comma saranno sottoposti dalla commissione esaminatrice a prove orali integrative per le materie per le quali non è prevista una regolare prova di esame, tenuto conto del titolo di studio di cui i candidati medesimi sono provvisti.

Art. 4.

L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerato con riguardo ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in lingua italiana di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta-grafica-pratica sarà indicata annualmente dal Ministero entro il 10 maggio con apposita ordinanza.

Negli istituti nei quali è stato autorizzato l'insegnamento in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua.

I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero; qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla

commissione giudicatrice, secondo le modalità previste per gli esami dall'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti.

La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Art. 5.

Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti fondamentali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati.

A richiesta del candidato, il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato che ha solamente voto consultivo.

Il colloquio che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo, in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio, in ciascuna commissione, sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame e ordinari di istituti d'arte, di licei artistici e di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

d) direttori di ruolo degli istituti d'arte e professori di ruolo delle accademie di belle arti;

e) professori di terzo ruolo degli istituti d'arte e dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto;

f) provveditori agli studi a riposo purchè provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado e ispettori centrali a riposo;

g) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e degli istituti professionali statali o pareggiati;

h) professori di ruolo *A* degli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei corsi per la presidenza di uno degli istituti citati nella presente lettera.

In caso di assoluta necessità sarà derogato dalle limitazioni previste nella lettera *c*) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente all'esame.

I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti d'arte, dei licei artistici, degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale e professionale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame; per le materie artistiche si prescinde dal possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Ad ogni commissione il presidente aggrega un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta-grafica-pratica qualora la scelta cada su tale materia.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente.

In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

Ad ogni commissione sono assegnati di regola non più di ottanta candidati.

Art. 7.

A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione della azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la qualifica e l'orario di lavoro. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione, ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dieci. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo, il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi.

Tale voto è valido ad ogni effetto di legge.

Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari.

Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa la intera commissione.

I diplomi di maturità recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

I candidati non maturi provenienti da scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguito la maturità, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

Art. 8.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale, o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

Art. 9.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni in vigore per gli altri esami di Stato di maturità.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

(3963)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Provenienze dalla R.A.U.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 20 agosto 1970, con la quale le provenienze dalla R.A.U. sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la R.A.U. viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 agosto 1970 per le provenienze dalla R.A.U., perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(3750)

DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1971-1973 è composto come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente in Rieti, pro-tempore;

l'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, pro-tempore;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, pro-tempore.

Componenti di nomina prefettizia:

Bigliocchi dott. Aldo, medico condotto titolare;

Ubertini rag. Fulvio, presidente dell'ospedale civile di Rieti;

Fazzioli dott. Furio, direttore sanitario dell'ospedale civile di Rieti;

Scapato dott. Antonio, primario medico dell'ospedale civile di Rieti;

Gammarota dott. Lorenzo, primario chirurgo dello ospedale civile di Rieti;

De Carolis dott. Corrado, dottore in medicina e chirurgia particolarmente competente in pediatria;

Dionisi dott. Domenico, dottore in medicina e chirurgia;

Valiani prof. dott. Arturo, dottore in medicina e chirurgia;

Lista dott. Oreste, esperto delle materie amministrative;

Barnini ing. Raffaello, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Mercatanti ing. Tullio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Grimaldi dott. Roberto, rappresentante dell'ordine dei medici;

Manca dott. Tommaso, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Micheli dott. Felicino, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Granati Tomassina, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Dalla Torre Letizia, rappresentante del collegio A.S.V. infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia;

Panunzio dott. Tommaso, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Bottiglione dott. Rolando, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

De Marco dott. Venceslao, in rappresentanza dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno esercitate ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, dal dott. Carlo Capotorto, funzionario del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il prefetto: GIAGU

(3735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Enrico Pagliano il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(3930)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, sono vacanti le cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3955)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 123, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente l'8 settembre 1969, proposto dalla Supermercati PAM S.p.a. avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Venezia, in data 12 febbraio 1969, respingeva il ricorso proposto dalla suddetta Supermercati PAM contro il rifiuto del sindaco di Venezia di concedere l'autorizzazione per la vendita a servizio di pesce nel supermercato di Mestre della stessa società

(3807)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Lomaso e Fiavè », con sede in Vigo Lomaso, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 4, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Lomaso e Fiavè », con sede nel comune di Vigo Lomaso (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Guetti Mario, Dalponte Mario, Azzolini Claudio, Belliboni Mario, Carli Giovanni, Mattei Cornelio e Dalponte Lino.

(3808)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nel comune di Capaccio

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 19 febbraio 1971, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 15.387, riportata in catasto al foglio n. 29, particella n. 49-*c* del comune di Capaccio.

(3757)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria Misericordia » di Udine a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.86/4117, in data 1° aprile 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria Misericordia » di Udine, è autorizzata a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica (aumento dei posti per gli allievi da quindici a trentacinque).

(3799)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Annunziata » di Cosenza, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X.25/1, in data 1° aprile 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Annunziata » di Cosenza, è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio con sede presso l'ospedale medesimo.

(3800)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 977.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.225.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.935.835 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.835.143 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.950.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.714.649 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1971, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.534.879 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 22 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,16	622,10	622,16	622,10	621,90	622,18	622,09	622,10	622,16	622,12
Dollaro canadese	617,65	617,40	617,50	617,60	617,30	617,65	617,36	617,60	617,65	617,65
Franco svizzero	144,62	144,70	144,74	144,72	144,70	144,14	144,735	144,72	144,62	144,70
Corona danese	83,12	83,12	83,14	83,075	83,10	83,12	83,08	83,075	83,12	83,12
Corona norvegese	87,35	87,35	87,33	87,31	87,20	87,38	87,31	87,31	87,35	87,35
Corona svedese	120,57	120,52	120,58	120,545	120,50	120,56	120,55	120,545	120,57	120,55
Fiorino olandese	172,70	172,80	172,75	172,755	172,70	172,71	172,75	172,755	172,70	172,75
Franco belga	12,53	12,535	12,5375	12,5355	12,53	12,53	12,5355	12,5355	12,53	12,53
Franco francese	112,81	112,80	112,85	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,81	112,80
Lira sterlina	1505,30	1504,95	1505,10	1504,95	1504,50	1505,35	1504,95	1504,95	1505,30	1504,85
Marco germanico	171,08	171,13	171,17	171,095	171,10	171,05	171,105	171,095	171,08	171,12
Scellino austriaco	24,09	24,09	24,095	24,094	24,15	24,09	24,0930	24,094	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,82	21,82	21,90	21,82	21,825	21,82	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9425	8,942	8,95	8,94	8,9425	8,942	8,94	8,94

Media dei titoli del 22 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	94,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
» 5 % (Città di Trieste)	95,10
» 5 % (Beni esteri)	91,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,45
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,095
Dollaro canadese	617,58
Franco svizzero	144,727
Corona danese	83,077
Corona norvegese	87,31
Corona svedese	120,547
Fiorino olandese	172,752
Franco belga	12,535
Franco francese	112,80
Lira sterlina	1504,95
Marco germanico	171,10
Scellino austriaco	24,093
Escudo portoghese	21,822
Peseta spagnola	8,942

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 22 gennaio 1971 al 28 gennaio 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 121/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,082 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,441 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,250 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso le isole Comore e il Camerun	16,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di quarantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 aprile 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « S. Urbano », con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 14 ottobre 1963, rep. 30709;

2) ed. « Santa Teresa », con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 23 ottobre 1963, rep. 30827;

3) ed. « La Libertas », con sede in Genova-Cornigliano, costituita per rogito Rapetti in data 26 luglio 1946, rep. 3626;

4) ed. « E.R.G. », con sede in Genova, costituita per rogito Ansaldo in data 8 maggio 1951, rep. 20524;

5) ed. « Gruppo anziani Nuova San Giorgio », con sede in Genova-Sestri, costituita per rogito Traverso in data 30 aprile 1964, rep. 142043;

6) di consumo « Risparmio e benessere n. 1 », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 7 ottobre 1958, repertorio 53441;

7) di produzione e lavoro « C.A.C.E.S. », con sede in Napoli, costituita per rogito Romito in data 28 ottobre 1947;

8) ed. « Edil bancaria Ottava », con sede in Napoli, costituita per rogito Rega in data 12 marzo 1959, rep. 2414;

9) agr. « La Camaldolese frutticoltori », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 6 novembre 1958, rep. 53929;

10) ed. « L'Edera », con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 16 aprile 1963, rep. 25965;

11) ed. « Domus Felix Partenopea 1957 », già Domus Felix, con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 25 novembre 1957, rep. 51069;

12) ed. « Casa Azzurra », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 2 aprile 1963, rep. 106722;

13) di consumo « Esperienza », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 13 novembre 1959, rep. 650;

14) ed. « Campodisola n. 9 », con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 10 ottobre 1964, rep. 10914;

15) ed. « Mizar », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 4 febbraio 1958, rep. 16895;

16) ed. « Risorgimento Casa-Sesta », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 21 novembre 1960, repertorio 2330;

17) ed. « La Perla », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 14 luglio 1960, rep. 1677;

18) agr. « La Soccavese agricola », con sede in Napoli-Soccoro, costituita per rogito Sica in data 4 dicembre 1958, repertorio 54420;

19) ed. « Maestrale », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 11 gennaio 1961, rep. 25932;

20) ed. « Zefiro 61 », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 12 gennaio 1961, rep. 25948;

21) agr. « La Maranese frutticoltori », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 23 novembre 1958, rep. 54205;

22) ed. « Velocior », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 9 marzo 1961, rep. 27084;

23) di consumo « Risparmio e benessere n. 2 », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 7 ottobre 1958, repertorio 53442;

24) di produzione e lavoro « LA.RI.MA.IN. - Lavori riparazioni marittimi ed industriali », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 10 ottobre 1968, rep. 9501;

25) ed. « Fra giornalisti-pubblicisti Francesco Bufi », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 13 maggio 1959, rep. 84514;

26) ed. « Torre Ranieri », con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 27 ottobre 1965, rep. 57426;

27) mista « Mense S.CO.M. », con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 23 giugno 1956, rep. 27849;

28) ed. « Edil. Stabia Seconda », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 15 aprile 1959;

29) ed. « Edil. Stabia Prima », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 15 aprile 1959;

30) di consumo « Dipendenti stabilimenti meccanici di Pozzuoli », già Tra il personale Ansaldo S/A, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 9 marzo 1946, rep. 18002;

31) ed. « Il Pino », con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 aprile 1964, rep. 68249;

32) di produzione e lavoro « Summa Villa », con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Restaino in data 3 giugno 1949;

33) ed. « Alta Cauda », con sede in Avellino, costituita per rogito Tedesco in data 27 ottobre 1963;

34) ed. « S.P.E.S. », con sede in Montoro Inferiore, frazione Preturo (Avellino), costituita per rogito Giannitti in data 11 novembre 1963, rep. 17685;

35) ed. « CEAM », con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 16 gennaio 1964, rep. 37542;

36) ed. « Acacia », con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 12 novembre 1964, rep. 39442;

37) ed. « San Francesco », con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino in data 7 luglio 1962, rep. 28325;

38) ed. « La Nuova Minori », con sede in Minori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 13 marzo 1963;

39) ed. « S. Felice », con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 12 dicembre 1965, rep. 18649;

40) edil. « Speranza », con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Monica in data 4 febbraio 1964, rep. 169935;

41) ed. « N. D. Giuseppina Saragat », con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 1° aprile 1965, rep. 493;

42) agr. « S. Michele Arcangelo », con sede in Sant'Angelo Fasanella (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 19 giugno 1961, rep. 21143.

(3828)

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 3 agosto 1970 « Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 2 settembre 1970, la retribuzione media mensile riguardante il personale di seconda categoria degli alberghi di prima categoria, indicata in lire 71.000 va modificata in lire 71.500.

(3749)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « Diciottennale »; 6 % serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione; 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª, 6ª e 7ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B » - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 7 % garantite dallo Stato - serie speciale « B » - 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1971, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni 5 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.375 titoli di L. 50.000
» 1.203 titoli di » 250.000
» 10.253 titoli di » 500.000

in totale n. 13.831 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.546.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « Diciottennale »*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 83 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000

in totale n. 142 titoli per il complessivo valore nominale di lire 86.700.000;

c) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676)*:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 62 titoli di » 500.000
» 1.092 titoli di » 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000

in totale n. 1.297 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.035.000.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 10 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 854 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 860.000.000;

2ª emissione:
n. 54 titoli di L. 500.000
» 238 titoli di » 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.175.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

Estrazione a sorte di:
n. 3.130 titoli di L. 50.000
» 3.465 titoli di » 100.000
» 1.508 titoli di » 250.000
» 3.694 titoli di » 500.000
» 10.406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 22.203 titoli per il complessivo valore nominale di L. 13.133.000.000, così ripartiti:

3ª emissione:
n. 1.425 titoli di L. 50.000
» 421 titoli di » 250.000
» 651 titoli di » 500.000
» 1.287 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.789.000.000;

6ª emissione:
n. 872 titoli di L. 50.000
» 1.594 titoli di » 100.000
» 506 titoli di » 250.000
» 1.545 titoli di » 500.000
» 3.794 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.896.000.000;

7ª emissione:
n. 833 titoli di L. 50.000
» 1.871 titoli di » 100.000
» 581 titoli di » 250.000
» 1.498 titoli di » 500.000
» 5.325 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.448.000.000;

e) *in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B »*:

Estrazione a sorte di:
n. 44 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 100.000
» 10 titoli di » 250.000
» 55 titoli di » 500.000
» 88 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

in totale n. 208 titoli per il complessivo valore nominale di lire 126.200.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 32 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.100.000;

2ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 20 titoli di » 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di 26.250.000;

3ª emissione:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.550.000;

4ª emissione:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 4 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 31.900.000;

5ª emissione:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.400.000;

f) *in ordine alle obbligazioni 7 % garantite dallo Stato - serie speciale « B »*:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000

in totale n. 116 titoli per il complessivo valore nominale di lire 103.750.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 5 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.750.000;

2ª emissione:
n. 93 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 93.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il presidente: ODORIZZI

(3959)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Santa Maria La Fossa, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 aprile 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Santa Maria La Fossa (Caserta), in liquidazione coatta, il dott. Pasquale Provitera è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3948)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 7 e 8 giugno 1971 presso l'infermeria autonoma militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di 15 giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2 i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 130

ISTRUZIONI E PROGRAMMI

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;

Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chiururgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione; dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sé libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perché essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno; Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo; Fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

(Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 20 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 aprile 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe [o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2)];

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . .. con la votazione di . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . presso l'Università di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . . lì . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3905)

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,

una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 1972, alle ore 8.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto ordinaria.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1971
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 154

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2) Nozioni di diritto civile.
3) Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il presidente: ROSSANO

ALLEGATO 2

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a . . (provincia di . .) il . e residente dal (1) . in . . (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 16 marzo 1971.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data presso

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì .

Firma

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

Visto: si autentica la firma del sig. . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3104/8/5 in data 20 maggio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 5534/8/5 in data 12 ottobre 1970 con il quale veniva disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e delle giunte comunali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 3104/8/5 in data 20 maggio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marconi dott. Maurizio, medico provinciale capo;

Bruno dott. Umberto, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Padova;

Patrassi prof. Gino, direttore della clinica medica della Università di Padova;

Fabris prof. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Padova;

Meo dott. Francesco, medico condotto titolare.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: GAVIANO

(3839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6226 del 15 dicembre 1969, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito di candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Silvestri Ulderico;
2. Cacioni Evandro;
3. Frongillo Vittorio.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1507 in pari data con il quale ha approvato la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1968;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi richieste dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Silvestri Ulderico: 1ª condotta del comune di Giano dell'Umbria;

2) Cacioni Evandro: condotta unica del comune di Lisciano Niccone;

3) Frongillo Vittorio: 2ª condotta del comune di Montefalco.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: MARCECA

(3840)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2362 del 29 ottobre 1970;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla commissione predetta e la legittimità di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e la circolare del Ministero della sanità n. 160 dell'8 settembre 1964;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso indicato in premessa così come segue:

1. Mormando Nicola . . . . . . punti 64,566
2. Quattromini Giuseppe . . . . . . » 61,520
3. Donato Pietro . . . . » 60,892
4. Manicone Oronzo . . . . » 57,328
5. La Rosa Fausto . . . . » 53,580
6. Picchi Giuseppe . . . . » 52,419
7. Germinario Cosmo . . . . » 50,764
8. Giovagnoli Glauco . . . . » 48,440
9. Cardoni Claudio . . . . » 45,500
10. Strada Giovanni . . . . » 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 29 marzo 1971

Il veterinario provinciale: NITTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 504 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le rinunce di alcuni concorrenti acquisite agli atti:

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Quattromini Giuseppe: Irsina, condotta unica;

2) Donato Pietro: Valsinni-Colobraro San Giorgio, condotta consortile;

3) La Rosa Fausto: Garaguso-Calciano-Oliveto Lucano, condotta consortile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 29 marzo 1971

Il veterinario provinciale: NITTI

(3841)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.